



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 28-06-2016

OGGETTO:	Approvazione Regolamento sul patrocinio legale.
-----------------	---

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** alle ore **12:05** del mese di **giugno** nel Comune di **FORZA D'AGRO'** e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si é riunito in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA	P	SMIROLDO CLAUDIO	P
SMIROLDO FABIOLA	A	SPERANZA STEFANO	A
		NUNZIO	
CIOBANASU GABRIELA	P	DI CARA VALENTINA	P
DI CARA EMANUELE	P	LOMBARDO CARMELO	P
GIUSEPPE			
BARTOLONE PIETRO	P	SANTORO CRISTINA	P
CAROLI FRANCO	P	BONGIORNO SANDRA	P

PRESENTI N. 10 · ASSENTI N. 2

Assume la presidenza l'Avv. **GENTILE CARMELA**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 15-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Morelli Chiara

Il P.d.C. passa in rassegna il terzo punto "Approvazione regolamento sul patrocinio legale", e dà lettura della proposta. Terminata la lettura, non essendoci interventi, mette la proposta ai voti. La proposta viene approvata all'unanimità.

Premesso che il comune di Forza d'Agrò è sprovvisto di un regolamento per l'ammissione al patrocinio ed al rimborso legale a favore dei dipendenti, amministratori e segretario comunale che nell'esercizio delle loro funzioni siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile;

che l'adozione di detto regolamento si rende opportuna per definire modi, termini e condizioni per l'ammissione dello stesso;

Visto l'allegato regolamento composto da n.12 articoli conforme alle vigenti disposizioni contrattuali e legislative disciplinanti la materia;

Visto il TUEL

Visto lo statuto comunale;

Visto l'O.R.EE.LL vigente nella regione Sicilia;

con votazione palese, resa per alzata, all'unanimità dei voti

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per l'ammissione al patrocinio ed al rimborso spese legali, nel testo allegato, composto da 12 articoli.

Verbale fatto e sottoscritto.

Il Presidente

F.to GENTILE CARMELA

Il Consigliere Anziano

F.to CIOBANASU
GABRIELA

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2016, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Li 17-07-2016

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

é soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agrò Li 12-07-2016

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 12-07-2016 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *****
decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione
n. del *****.

Forza D'agrò Li 12-07-2016

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile.
- Articolo 3 - Esclusioni.
- Articolo 4 - Condizioni per l'ammissione.
- Articolo 5- Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi.
- Articolo 6 - Istanza per l'ammissione.
- Articolo 7- Assunzione diretta ed indiretta degli oneri legali.
- Articolo 8 Limiti
- Articolo 9- Competenze dell'Ufficio Affari Legali e della Giunta Comunale.
- Articolo 10 - Conclusione favorevole del giudizio ed istanza di rimborso delle spese legali
- Articolo 11 - Procedimento per il rimborso delle spese legali.
- Articolo 12 - Norma transitoria

Articolo 1— Oggetto

Le norme di cui al presente regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione ed il riconoscimento del patrocinio legale a carico del Comune di Forza d'Agrò, per tale intendendosi l'assunzione, a carico dell'Ente, a tutela anche dei propri diritti ed interessi, degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale ed il conseguente rimborso delle spese legali, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile nei confronti di un suo Dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Articolo 2— Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile.

Il Dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei suoi confronti, per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, ai sensi della vigente disciplina legislativa e contrattuale. La stessa tutela è accordata al Segretario Comunale.

Analoga tutela, ove si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento per fatti connessi all'esercizio della funzione pubblica, è accordata agli Amministratori locali, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 30/2000.

Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale agli Amministratori Locali sono quelle indicate per i Dipendenti.

Analoga tutela viene assicurata, ricorrendone i presupposti, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

Articolo 3— Esclusioni.

Non possono essere assunti oneri di difesa o rimborsate spese legali a favore di:

- a) soggetti esterni al Comune di Forza d'Agrò, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge.
- b) collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e, comunque, a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune di Forza d'Agrò.
- c) chi, ancorché Dipendente, abbia intrapreso azione giudiziaria o procedimento nei confronti dell'Ente.

Articolo 4— Condizioni per l'ammissione.

A prescindere dalla qualifica di "pubblico ufficiale" del Dipendente, la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità, il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio.

I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione, nell'esercizio della relativa attività istituzionale.

Il riconoscimento del patrocinio legale è subordinato alla preventiva verifica della sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) rapporto organico di servizio del Dipendente;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
- c) tempestività dell'istanza;
- d) scelta preventiva e concordata del legale.

Articolo 5— Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi. -

In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con l'Ufficio rivestito dal Dipendente. Pertanto, gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte dal Dipendente e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è invece prevista la tutela in caso di interessi diretti ed esclusivi del pubblico Dipendente.

In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal Dipendente e il Comune di Forza d'Agrò, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al Dipendente, anche con riferimento alla rilevanza della condotta del Dipendente sotto il profilo disciplinare, con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare ed all'esito dello stesso.

In ogni caso, la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal Dipendente e l'Ente potrà essere valutata anche *ex post*, ossia alla conclusione del procedimento penale. Il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:

- a) in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;
- b) quando il procedimento civile, contabile o penale sia attivato dall'Ente;
- c) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

La costituzione in giudizio dell'Ente, quale parte civile anche nei confronti del Dipendente imputato, integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Articolo 6— Istanza di ammissione.

Il Dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio legale ovvero al rimborso delle spese legali nei casi previsti dal presente regolamento, deve farne apposita istanza riservata al Sindaco, comunicando l'avvio del procedimento giudiziario nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine massimo di quindici giorni dalla notifica dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento.

L'istanza di cui al comma precedente è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto e deve contenere:

- a) copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
- b) ovvero dichiarazione di volersi avvalere di un legale di propria fiducia, con l'indicazione del relativo nominativo.

In tale caso, la richiesta dovrà essere corredata dall'impegno del professionista a contenere la parcella entro i valori medi previsti dal D.M. N. 140 del 20.07.2013, e da un preventivo della stessa, al fine di consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa prevista e l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Ente;

- c) dichiarazione dell'impegno a comunicare all'Ente, alla definizione della causa, l'esito del giudizio, trasmettendo copia del provvedimento finale in copia conforme ed integrale.

Articolo 7— Assunzione diretta ed indiretta degli oneri legali.

Il Comune di Forza d'Agrò, sussistendo le condizioni di cui al presente regolamento, procede alternativamente:

- a) all'ammissione e riconoscimento del patrocinio legale;
- b) al rimborso delle spese legali;

Il "patrocinio legale" opera allorché l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura del procedimento di responsabilità civile o penale o contabile/amministrativa nei confronti del Dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 del presente regolamento, assume a proprio carico gli oneri di difesa del Dipendente medesimo, mediante il conferimento dell'incarico ad un legale di comune gradimento.

Nell'ipotesi di patrocinio legale ogni rapporto economico con il difensore così individuato sarà tenuto direttamente dall'Ente fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio. Il Dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri da parte del Comune di Forza d'Agrò, condannato con sentenza passata in giudicato, in conseguenza dei fatti a lui imputati, per averli commessi con dolo o colpa grave, e comunque in tutti i casi di esito non favorevole del giudizio, sarà tenuto a rifondere all'Ente gli oneri sostenuti per la sua difesa.

Il "rimborso delle spese legali" opera invece quando, essendo possibile solo *ex post* la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui al presente regolamento, l'Amministrazione, non avendo riconosciuto il patrocinio legale, procede al pagamento delle spese processuali successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento che conclude favorevolmente per il Dipendente il procedimento.

Parimenti, si darà luogo al rimborso delle spese legali, nel caso in cui, in ossequio al principio della libera scelta del legale, il Dipendente intenda nominare un difensore di sua fiducia, a norma articolo 6, comma 2, lett. b), del presente regolamento. In tali casi, il Dipendente sarà ammesso al rimborso degli oneri difensivi, nella misura dei minimi tabellari, e solo all'esito favorevole del procedimento, definito con sentenza passata in giudicato. Pertanto, sino a tale momento, ogni rapporto economico intercorre direttamente tra dipendente e difensore.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di assumere l'onere di difesa del dipendente in tutti quei casi in cui non sia possibile compiere anticipatamente, ma soltanto a definizione della controversia, l'accertamento relativo alla sussistenza del conflitto di interessi, e in tal senso darà comunicazione al dipendente.

Articolo 8— Limiti

Le spese legali connesse all'ammissione al patrocinio legale ovvero quelle rimborsabili devono essere sempre contenute entro e non oltre i limiti derivanti dall'applicazione dei valori medi di cui al D.M. N. 140 del 20.07.2013 e per un solo avvocato.

Articolo 9— Competenze dell'Ufficio e della Giunta Comunale.

Il provvedimento di riconoscimento ovvero di diniego del patrocinio legale è di competenza della Giunta Comunale, sulla scorta dell'istruttoria svolta dall'Ufficio competente, seguito poi dal mandato dell'Organo di rappresentanza dell'Ente.

L'Ufficio competente, acquisita la domanda riservata per il tramite del Sindaco, provvede alla relativa istruttoria, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, trasmettendone gli esiti senza indugio all'organo deliberativo. Il provvedimento di ammissione è pubblicato nel rispetto delle norme di cui al D.Igs. 196/2003.

Articolo 10 - Conclusione favorevole del giudizio ed istanza di rimborso delle spese legali

Il dipendente che abbia scelto un legale di propria fiducia, ovvero che non sia stato inizialmente ammesso al patrocinio legale e ritenga di avervi diritto, per ottenere il rimborso delle spese legali, a conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario deve presentare all'Ufficio competente apposita istanza di rimborso, allegando, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) copia conforme ed integrate del provvedimento giudiziario, con indicazione certificata della data in cui esso è passato in giudicato (ultimo grado di giudizio/scadenza termini per ricorso in appello) o, comunque, in cui si è concluso in via definitiva;
- b) parcella quietanzata dal difensore, con indicazione dettagliata dell'attività svolta e delle voci tabellari applicate, con espressa indicazione dello scaglione di valore della causa considerato;
- c) documentazione probante l'attività svolta dal legale (copia dei verbali di udienza, comparse, note, etc...).

Per "conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario" deve intendersi: a) in materia penale, quando il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. ovvero: perché il fatto non sussiste; perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa; perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; perché il fatto è "stato commesso da persona non imputabile o non punibile".

Nelle ipotesi assolutorie nelle quali il fatto non costituisce reato, ma possano residuare addebiti in sede disciplinare, l'Ufficio competente procederà ad una valutazione sulla possibile sussistenza del conflitto di interessi e, comunque, sui presupposti di legge per l'ammissione al patrocinio ovvero al rimborso delle spese.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. amnistia, prescrizione) non legittimano il rimborso delle spese legali. Parimenti non è ammesso il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Il dipendente è altresì ammesso al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della *notitia criminis*: in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Non potrà darsi luogo al rimborso delle spese legali in caso di procedimenti penali, che, pur conclusi con esclusione di responsabilità diretta del Dipendente, sono sorti a seguito di comportamenti illegittimi o in violazione di legge o che hanno creato danno patrimoniale o d'immagine all'Ente;

b) in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale ovvero a conclusione della causa ex art. 309 c.p.c. La definizione vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed, eventualmente, ad emettere le relative sentenze di condanna. La stessa definizione si applica, infine, anche nelle controversie dinanzi al giudice del lavoro;

c) in materia contabile: la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente, in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comunque colposo, conseguentemente ritenedolo esente da ogni possibile responsabilità per danno erariale.

Articolo 11 — Procedimento per il rimborso delle spese legali.

Il Comune di Forza d'Agrò, qualora non abbia ammesso il Dipendente al patrocinio legale, rimborsa gli oneri della difesa a procedimento concluso e previa istanza dell'interessato, da proporsi a norma del precedente articolo 10, sempreché il Dipendente abbia comunicato, sin dall'inizio, l'apertura del procedimento nei suoi confronti.

L'Ufficio competente, acquisita la detta istanza, provvede alla relativa istruttoria, anche ai fini della verifica *ex post* dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente regolamento.

Il provvedimento di ammissione del Dipendente al rimborso delle spese legali, di competenza del Responsabile del servizio competente, è soggetto a pubblicazione, nei termini di cui al D.lgs.196/2003.

Articolo 12 - Norma transitoria

Per i procedimenti in corso o già definiti e per i quali siano state omesse le procedure previste negli articoli precedenti, si fa carico ai dipendenti interessati di produrre apposita comunicazione contenente:

Nel caso di procedimenti in corso:

- 1] Copia dell'atto introduttivo del procedimento;
- 2] Istanza, seppure tardiva, di ammissione al patrocinio a spese dell'Ente con l'indicazione del nominativo del legale cui è stato conferito il mandato.

Nel caso di procedimenti definiti:

- 1) Copia dell'atto introduttivo del procedimento;
- 2) Istanza, seppure tardiva, di ammissione al patrocinio a spese dell'Ente con l'indicazione del nominativo del legale cui è stato conferito il mandato.
- 3) Copia del provvedimento giurisdizionale definitivo.
- 4) Documentazione che, nell'interesse del dipendente, questi ritenga utile a chiarire la correttezza del suo comportamento e/o l'assenza di conflitto di interessi.
- 5) Parcella redatta secondo i minimi tariffari e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni previste *ex ante* per l'insorgenza del diritto al patrocinio, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni.

Resta salvo, in tutti i casi, il limite di rimborso per un solo legale, e secondo i compensi minimi previsti dalle disposizioni vigenti all'epoca delle prestazioni.